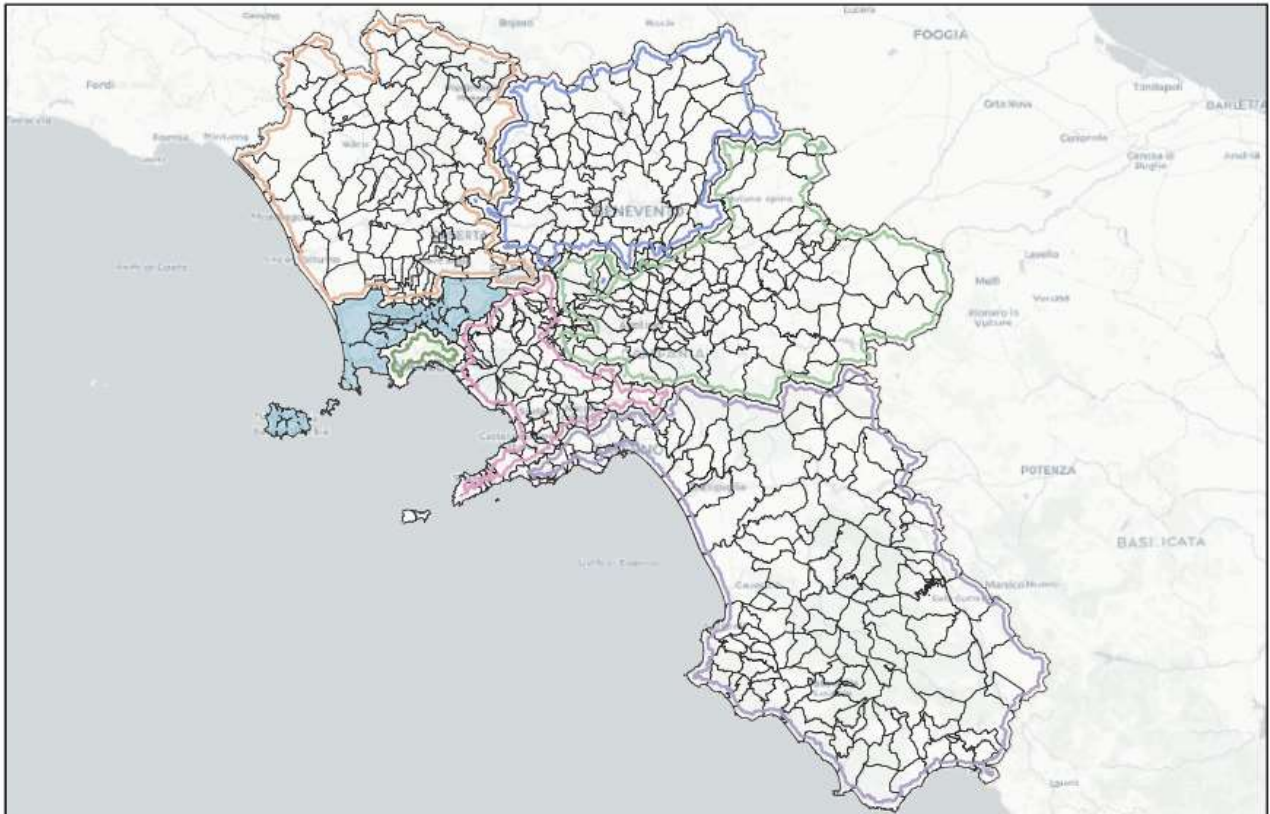


Servizio Idrico Integrato Bacino di affidamento “Ambito distrettuale Napoli Nord”



***Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di gestione del SII
(Schema)***

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONE GENERALI.....	4
Art. 1 - Finalità, contenuti e normativa di riferimento	4
Art. 2 - Oggetto	7
Art. 3 - Descrizione e delimitazione territoriale del Servizio	7
Art. 4 - Manuali e Piani	8
Art. 5 - Fonti di approvvigionamento: tutela e concessioni a derivare	8
TITOLO II - PRESTAZIONI.....	10
Art. 6 – Descrizione delle Attività Regolate	10
Art. 7 - Descrizione delle altre attività idriche e delle attività non idriche.....	11
Art. 8 - Rilascio di Pareri	11
TITOLO III - LIVELLI TECNICO-GESTIONALI DI SERVIZIO E CONTROLLO DELLA GESTIONE	13
Art. 9 - Principi Generali Relativi agli Standard di Qualità del Servizio.....	13
Art. 10 - Individuazione dei Livelli di servizio minimi (fissati dalla normativa vigente, da ARERA e da EIC).....	13
Art. 11 - Individuazione dei Livelli di servizio obiettivo (fissati da EIC)	13
Art. 12 - Modalità di esecuzione della gestione	14
Art. 13 – Manuale di gestione	15
Art. 14 - Manuale della Sicurezza	16
Art. 15 - Manuale del Sistema della Qualità.....	16
Art. 16 - Manuale della Progettazione	17
Art. 17 - Piani per la Qualità del Servizio	17
TITOLO IV - BENI, OPERE E IMPIANTI: CONSERVAZIONE E FUNZIONALITÀ	19
Art. 18 - Criteri e principi generali	19
Art. 19 - Beni mediante i quali si svolge il servizio	19
Art. 20 - Conservazione e funzionalità delle opere e relativi standard	20
Art. 21 - Manutenzione Ordinaria	20
Art. 22 - Manutenzione Straordinaria	20
Art. 23 - Restituzione dei Beni Funzionali al Servizio.....	21
TITOLO V - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI: ATTUAZIONE E CONTROLLO.....	22
Art. 24 - Programma degli interventi (PdI).....	22
Art. 25 - Programma operativo degli interventi (POI).....	22
Art. 26 - Disposizioni per l’Attuazione del Programma Operativo degli Interventi.....	23
Art. 27 - Controllo sull’attuazione del POI.....	24
Art. 28 - Opere realizzate nell’ambito di urbanizzazioni	25
TITOLO VI - ASPETTI TARIFFARI ED ECONOMICO-FINANZIARI.....	26
Art. 29 - Tariffa e aggiornamenti tariffari	26
Art. 30 - Articolazione Tariffaria	26
Art. 31 - Misurazione dei Volumi.....	26
Art. 32 – Corrispettivi per Allacciamenti	26
Art. 33 - Corrispettivi ai Proprietari di Opere del SII Concessi in uso al Gestore	27
Art. 34 - Verifica dell’Equilibrio Economico-Finanziario	27
TITOLO VII – FLUSSI INFORMATIVI	28
Art. 35 – Flussi Informativi.....	28
Art. 36 - Contenuti e aggiornamento del SIT.....	28
TITOLO VIII – RAPPORTI CON L’UTENZA	29
Art. 37 – Criterio di Regolazione.....	29

Disciplinare Tecnico (Schema)

Art. 38 – Indagine sulla soddisfazione degli utenti.....	29
TITOLO IX - PENALI	30
Art. 39 - Criteri e Disposizioni Generali per l'Applicazione di Penali.....	30
Art. 40 - Mancato rispetto dei termini previsti dall'Art. 4 (Manuali e piani).....	30
Art. 41 - Mancata comunicazione ad EIC dei dati di cui al Titolo VII (Flussi Informativi) e dello Stato di consistenza dei beni gestiti di cui all'art. Art. 20.....	31
Art. 42 - Mancato rispetto del livello qualitativo dei requisiti di potabilità previsti dalla legge	31
Art. 43 - Mancato rispetto dei Livelli di Servizio Minimi e Obiettivo	32
Art. 44 - Mancato rispetto delle spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere, e mancato rispetto dei prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi.....	33
Art. 45 - Mancata Attuazione del POI.....	33
Art. 46 - Mancata Applicazione dell'Articolazione Tariffaria e dei Corrispettivi definiti da EIC.....	33
Art. 47 - Mancato rispetto di restanti disposizioni contenute nel Disciplinare e nella Convenzione	34
TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI.....	35
Art. 48 – Vigenza.....	35
Art. 49 - Revisioni ed aggiornamenti	35
Art. 50 – Allegati	35

TITOLO I – DISPOSIZIONE GENERALI

Art. 1 - Finalità, contenuti e normativa di riferimento

- 1.1 Il Disciplinare Tecnico (Disciplinare) definisce e dettaglia il Servizio Idrico Integrato (SII) per l'ambito distrettuale "Napoli Nord", così come definito dalla Convenzione di Gestione (Convezione) e dalla normativa vigente in materia. Il SII è affidato a cura del Presidente della Giunta Regionale, titolare dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 del D.L. 115/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 142/2022, al Gestore ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.R. 15/2015 e degli artt. 147 e 149-bis, D. Lgs. 152/2006.
- 1.2 Il Disciplinare, in particolare:
- a) definisce le attività che il concessionario deve svolgere per l'erogazione del SII;
 - b) definisce i livelli di servizio che il Gestore è tenuto ad assicurare agli utenti ed all'ambiente;
 - c) stabilisce le norme tecniche per l'esercizio del SII;
 - d) stabilisce le norme tecniche di esecuzione delle opere e di conduzione dei lavori necessari per l'erogazione del SII;
 - e) stabilisce, in coerenza con quanto definito da ARERA, le modalità di contabilizzazione dei costi sostenuti e dei ricavi percepiti dal Gestore;
 - f) definisce la potestà di controllo e di vigilanza di EIC sulle attività di gestione;
 - g) stabilisce le penali in caso di inadempienza del Gestore.
- 1.3 La normativa di riferimento per quanto contenuto nel Disciplinare è in linea generale riconducibile alle seguenti norme, ferme restando eventuali successive leggi, decreti, determinazioni e quant'altro emanato dagli organi competenti in materia di SII:
- Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia risorse idriche";
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche";
 - Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature";
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato";
 - D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
 - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
 - Legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano";
 - Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Elenco indicativo e non esaustivo delle disposizioni di ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ex AEEGSI, dal 27/12/2017 ARERA):

- Deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28.12.2012 "Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013";

Disciplinare Tecnico (Schema)

- Deliberazione n. 643/2013/R/IDR del 27.12.2013 “Metodo Tariffario Idrico (MTI) per la determinazione delle tariffe negli anni 2014 e 2015”;
- Determinazione n. 2/2014-DSID del 28.02.2014: “Procedure e le tempistiche di raccolta dei dati ai fini della determinazione delle tariffe 2014 e 2015”;
- Determinazione n. 3/2014-DSID del 07.03.2014: “Schemi tipo per la presentazione delle informazioni necessarie e di alcuni parametri di calcolo per la determinazione delle tariffe 2014 e 2015, tra l’altro definendo lo schema-tipo di Programma degli Interventi”;
- Deliberazione n. 655/2015/R/IDR del 23.12.2015: “Regolazione della qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
- Deliberazione n. 656/2015/R/IDR del 23.12.2015: “Convenzione Tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato-disposizioni sui contenuti minimi essenziali”;
- Deliberazione n. 664/2015/R/IDR del 28.12.2015: “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il Secondo Periodo Regolatorio (MTI-2)”;
- Deliberazione n. 137/2016/R/COM del 24.03.2016: “Integrazione del Testo integrato unbundling contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore idrico”;
- Determinazione n. 1/2016-DSID del 16.02.2016: “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini dell’indagine conoscitiva sull’efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità per l’anno 2014”;
- Determinazione n. 2/2016-DSID del 30.03.2016: “Schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della Delibera 664/2015 e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2”;
- Deliberazione n. 218/2016/R/IDR del 05.05.2016: “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura di utenza del SII a livello nazionale” (TIMSII);
- Deliberazione n. 665/2017/R/IDR del 28.09.2017: “Approvazione del testo integrato corrispettivi Servizi Idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”.
- Deliberazione n. 897/2017/R/IDR del 21.12.2017: “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati”;
- Deliberazione n. 917/2017/R/IDR del 27.12.2017: “Regolazione della qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- Deliberazione n. 918/2017/R/IDR del 27.12.2017: “Aggiornamento Biennale delle predisposizioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato”;
- Deliberazione n. 311/2019/R/IDR del 16.07.2019 “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato” (REMSI);
- Deliberazione n. 547/2019/R/IDR del 17.12.2019 “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;
- Deliberazione n. 580/2019/R/IDR del 27.12.2019 “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”;
- Determina 29 giugno 2020, n. 1/2020 - DSID definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR, 235/2020/R/IDR e Delibera 30 dicembre 2021/639/2021/R/IDR “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”.

Disciplinare Tecnico (Schema)

- Deliberazione 26 aprile 2022 183/2022/R/IDR applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2018- 2019. RISULTATI FINALI 107/2022/R/IDR.
- Deliberazione n. 459/2022/R/IDR del 27.08.2022 “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 580/2019/R/IDR come aggiornata dalla deliberazione 639/2021/R/IDR, nonché per l’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario”;
- Deliberazione n. 495/2022/R/IDR del 13.10.2022 “Riapertura dei termini per l’anticipazione finanziaria volta alla mitigazione degli effetti connessi alla crescita del costo dell’energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato”;
- Deliberazione n. 676/2022/R/IDR del 06.12.2022 “Erogazione di una quota di finanziamento per la realizzazione dell’intervento n. 13 di cui all’Allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2019”, recante “Adozione del primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti” (CUP I89B18000120001);
- Deliberazione n. 734/2022/R/IDR del 27.12.2022 “Approvazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell’ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” (RQSII) avviato con deliberazione dell’Autorità 69/2022/R/IDR;
- Deliberazione n. 51/2023/R/IDR del 14.02.2023 “Avvio di procedimento per la definizione di schemi tipo di bando di gara per l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 201/22”;
- Deliberazione n. 64/2023/R/IDR del 21.02.2023 “Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio” (MTI-4);
- Deliberazione n. 239/2023/R/IDR del 30.05.2023 “Aggiornamento della componente perequativa UI4 volta all’alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all’articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”;
- Deliberazione n. 303/2023/R/IDR del 28.06.2023 “Approvazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell’ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per il secondo biennio di valutazione 2020-2021, avviato con deliberazione 107/2022/R/IDR”;
- Deliberazione n. 440/2023/R/IDR del 03.10.2023 “Avvio di procedimento per l’aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI)”;
- Deliberazione n. 442/2023/R/IDR del 03.10.2023 “Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Inquadramento generale e linee d’intervento”;
- Deliberazione n. 476/2023/R/IDR del 17.10.2023 “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) per le annualità 2020-2021. Risultati finali”;
- Deliberazione n. 477/2023/R/IDR del 17.10.2023 “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2020-2021. Risultati finali”;
- Deliberazione n. 515/2023/R/IDR del 07.11.2023 “Erogazione di una quota di finanziamento per la realizzazione dell’intervento n. 11, di cui all’Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2019, recante “adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – Sezione acquedotti” (CUP C27I19000140001)”;

Disciplinare Tecnico (Schema)

- Deliberazione n. 597/2023/C/IDR del 19.12.2023 “Appello della sentenza del TAR Lombardia, Sezione Prima, 10 ottobre 2023, n. 2265, di annullamento della deliberazione dell’Autorità 54/2023/S/IDR”;
- Deliberazione n. 637/2023/R/IDR del 28.12.2023 “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 586/2012/R/IDR e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)”;
- Deliberazione n. 639/2023/R/IDR del 28.12.2023 “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”;
- Deliberazione n. 2/2024/R/IDR del 16.01.2024 “Erogazione della quota conclusiva di finanziamento per la realizzazione dell’intervento n. 4 di cui all’Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti” (CUP G96H16000000006)”;
- Deliberazione n. 26/2024/R/IDR del 30.01.2024 “Avvio di procedimento per portare a compimento il meccanismo di incentivazione per la resilienza previsto dalla deliberazione dell’Autorità 637/2023/R/IDR”;
- Deliberazione n. 37/2024/R/IDR del 06.02.2024 “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, di cui al Titolo XIII dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)”;
- Deliberazione n. 39/2024/R/IDR del 06.02.2024 “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo VII dell’Allegato A della deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)”;
- Deliberazione n. 105/2024/R/IDR del 28.03.2024 “Assegnazione di un nuovo termine per adempiere all’obbligo di cui all’articolo 8, comma 8.1, punto 1) della deliberazione dell’Autorità 425/2019/R/IDR”;

- 1.4 Tutti gli importi indicati nel Disciplinare sono in euro e sono al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Art. 2 - Oggetto

- 2.1 Il Disciplinare ha per oggetto il SII così come definito dalla Convenzione e concorre con gli altri documenti previsti dalla normativa vigente a regolare il rapporto tra EIC e Gestore.
- 2.2 Per le definizioni non espressamente descritte nel Disciplinare si fa riferimento a quanto stabilito all’Art. 1 della Convenzione.

Art. 3 - Descrizione e delimitazione territoriale del Servizio

- 3.1 Il Disciplinare ha per oggetto il SII così come riportato all’Art. 2 della Convenzione. Restano comunque valide precisazioni, limitazioni e integrazioni, anche ai fini delle definizioni di tariffe, standard ed obiettivi, stabilite dalla normativa pro tempore vigente emanata da ARERA.
- 3.2 Il bacino di affidamento è quello definito dall’Art. 4, comma 4 della Convenzione. L’attività nel territorio di riferimento, per quanto attiene al SII, sarà svolta nei limiti delle infrastrutture affidate in concessione al Gestore.

Art. 4 - Manuali e Piani

- 4.1 Al fine di garantire un servizio adeguato, di predisporre un'ottimale programmazione degli investimenti e di consentire un corretto flusso informativo, il Gestore dovrà approntare opportuni strumenti informatici, nonché predisporre e rendere operativi i manuali ed i piani di seguito riportati, entro 12 mesi dalla stipula della Convenzione:
- Manuale di gestione;
 - Manuale della sicurezza;
 - Manuale del sistema della qualità;
 - Manuale della progettazione.
 - Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione reflui;
 - Piano di prevenzione dell'emergenza idrica (quantitativa e/o qualitativa), sulla base di accordi con le autorità competenti;
 - Piano di ricerca e riduzione delle perdite;
 - Piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto;
 - Piano di rilevamento delle utenze fognarie;
 - Piano di recupero/smaltimento dei fanghi di depurazione;
 - Piano di verifica e monitoraggio periodico delle pressioni in rete;
 - Proposta di Piano di gestione, tutela e controllo delle fonti approvvigionamento idrico e delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili;
- 4.2 Il Gestore è tenuto a comunicare la redazione e l'operatività degli elaborati prodotti ai sensi del comma 1 entro 12 mesi dalla stipula della Convenzione.
- 4.3 Gli elaborati prodotti ai sensi del comma 1 sono messi a disposizione a favore dei Comuni e di EIC, in qualsiasi momento e gratuitamente su supporto informatico.
- 4.4 Il Gestore dovrà fornire, nei tempi indicati da EIC, tutti gli elementi informativi necessari alla predisposizione da parte di EIC del Piano per il riuso a scopo irriguo delle acque reflue depurate, corredato da valutazioni tecnico/economiche secondo il criterio dell'analisi costi-benefici, ivi introducendo coefficienti che riflettano anche i ritorni ambientali.

Art. 5 - Fonti di approvvigionamento: tutela e concessioni a derivare

- 5.1 Per la protezione dall'inquinamento delle acque prelevate ad uso potabile, così come per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle stesse, il Gestore si attiene alle direttive e metodologie generali e di settore emanate con il DPCM del 04.03.1996 integrate dalle disposizioni del D.Lgs. n. 18/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano". Il Gestore inoltre realizza gli investimenti e gli interventi ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, come definite dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, atti ad assicurare la tutela delle fonti di approvvigionamento idrico previsti nel Programma degli Interventi.
- 5.2 Ai fini del razionale utilizzo delle fonti di approvvigionamento disponibili, il Gestore deve attuare tutte le misure indicate dal Piano d'Ambito Distrettuale per la salvaguardia della qualità dell'acqua, in particolare mediante:
- individuazione di fonti idriche alternative e loro introduzione integrativa o sostitutiva nel perseguimento della razionalizzazione tesa all'economia e alla conservazione del patrimonio idrico sotterraneo;
 - predisposizione di studi e realizzazione di opere per la protezione e/o il recupero delle fonti di approvvigionamento.

5.3 Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento Regionale n. 12/2012 e successive modifiche, con riferimento alle concessioni di derivazione per uso potabile e tenuto conto che tutte le utilizzazioni devono essere regolarmente concesse e sono rilasciate, dall'Autorità competente, a favore del Gestore che:

- verificherà l'esistenza delle concessioni per l'acqua captata presso le varie fonti di approvvigionamento affidate, provvedendo del caso a comunicare ad EIC eventuali carenze in merito;
- opererà affinché le concessioni già in essere a favore di soggetti diversi siano progressivamente volturate al Gestore prima della loro scadenza;
- si impegnerà a fornire tutta la documentazione necessaria a supportare le istanze di nuova concessione o di rinnovo/modifica delle stesse, il cui iter sarà avviato dal Gestore nei confronti dell'Autorità competente, nonché a pagare i relativi oneri istruttori;
- verserà gli importi relativi ai canoni di derivazione agli Enti competenti in forza della concessione a derivare rilasciata;
- garantirà il rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 12/2012 e successive modifiche e delle condizioni e/o prescrizioni eventualmente indicate nel Disciplinare allegato alla concessione di derivazione.

TITOLO II - PRESTAZIONI

Art. 6 – Descrizione delle Attività Regolate

- 6.1 La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di alimentazione, adduzione, distribuzione idrica, collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue, la conservazione di tutte le opere civili, i macchinari e le apparecchiature costituenti il complesso delle opere del SII, affidate al Gestore.
- 6.2 Il Gestore è tenuto a eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata e necessari per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalità delle opere.
- 6.3 Fermo restando quanto stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 137/2016/R/COM del 24.03.2016, **così come modificata dalla Deliberazione ARERA n. 742/2017/R/COM del 10.11.2017** e ss.mm.ii. in materia di unbundling del SII, in via esemplificativa e non esaustiva si intendono comprese nel servizio oggetto del Disciplinare le seguenti attività:
- a) la captazione, l'emungimento, la derivazione, l'adduzione, l'accumulo in serbatoi coperti o scoperti (naturali o artificiali) e la distribuzione – fino al misuratore compreso – delle acque destinate a consumo domestico ed in genere civile e industriale;
 - b) la raccolta, il collettamento, la depurazione ed il recapito finale delle acque reflue provenienti dagli usi civili ed eventualmente da scarichi industriali, pretrattati ed autorizzati secondo le norme vigenti;
 - c) fermo restando quanto specificato al successivo Art. 8, il segmento b) si estende alle acque bianche convogliate attraverso sistemi di fognatura mista provenienti da superfici sia private che pubbliche, comprendendo in tal caso anche i sistemi per lo scarico intermedio e l'accumulo delle acque di prima pioggia, inclusa la pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, con esclusione del sistema drenante superficiale (cunette, ecc.);
 - d) l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere affidate, compreso il servizio di pronto intervento;
 - e) la programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi;
 - f) l'allestimento e il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misure, controllo e telecontrollo dei servizi;
 - g) l'allestimento e l'aggiornamento, a cadenza almeno annuale, in coerenza con le disposizioni all'uopo emanate dall'Ente Idrico Campano, del sistema informativo territoriale (SIT) per quanto attiene il SII sul bacino di competenza;
 - h) in generale la gestione del SII fino al misuratore dei servizi comuni (antincendio, fontane, bocche di lavaggio stradale, campi nomadi, pubblici servizi di decenza, etc.);
 - i) l'attuazione di quanto contenuto a carico del Gestore nelle convenzioni e accordi di programma relativi alle interferenze interambito e interregionali;
 - j) la stesura e la sottoscrizione di apposite convenzioni per regolare rapporti e/o interferenze con Soggetti ricompresi in altri ambiti, Enti salvaguardati e Soggetti tutelati;
 - k) la gestione tecnica e commerciale ed il rapporto con l'utenza;
 - l) la riscossione della tariffa;
 - m) l'assistenza tecnica necessaria ad EIC per tutte le attività di sua competenza, eventualmente anche mediante un'apposita struttura organizzativa del Gestore;
 - n) la gestione e gli oneri per tutti i necessari permessi, autorizzazioni e concessioni;
 - o) l'informatizzazione del patrimonio gestito e tutto quanto possa occorrere per l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la qualità del servizio, secondo gli standard indicati da EIC, mettendo a disposizione la restituzione informatica ad EIC con cadenza almeno annuale;
 - p) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla condotta principale e dedicate al servizio di uno o più utenti,

Disciplinare Tecnico (Schema)

inclusa l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;

- q) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
- r) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;
- s) altre attività non elencate e comprese nel presente disciplinare.

Art. 7 - Descrizione delle altre attività idriche e delle attività non idriche

7.1 Tra le "altre attività idriche" di cui all'Art. 1 della Convenzione che il Gestore, ove formalmente autorizzato da EIC, potrà erogare, figurano:

- Trattamento di rifiuti liquidi e bottini;
- Istruttoria e sopralluogo per il rilascio/rinnovo di autorizzazioni allo scarico e per il rilascio di pareri preventivi per impianti fognari privati;
Nell'ambito dell'attività istruttoria per rilascio/rinnovo delle autorizzazioni allo scarico (per scarico ind.le) viene sempre rilasciato il parere di conformità allo scarico per il successivo rilascio dell'autorizzazione da parte della autorità competente. Per le nuove edificazioni (Pdc – Scia – etc.) viene rilasciato il Parere di allacciabilità alle reti di fognatura e acquedotto;
- Istruttoria, collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi;
- Installazione e gestione di Case dell'acqua;
- Installazione e gestione bocche antincendio;
Non vengono svolte attività sugli impianti interni dei clienti con contratti di fornitura per antincendio. Sulla rete di distribuzione vengono normalmente allestiti punti di presa per uso antincendio utilizzati anche per pulizia rete. Di norma sono idranti stradali. Molte di queste installazioni sono di interesse dei VVF cui, a richiesta, viene trasmessa la planimetria aggiornata della localizzazione di ogni punto. Su un numero ridotto di idranti è stato concesso di approvvigionarsi anche ad alcune ditte di autospurgo, a seguito di pagamento di un canone annuo.

Ulteriori "altre attività idriche", diverse da quelle sopra, dovranno essere comunque autorizzate da EIC, con provvedimento espresso, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione pervenuta da parte del Gestore, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata.

Art. 8 - Rilascio di Pareri

- 8.1 In attuazione delle disposizioni normative vigenti e del regolamento del SII, il Gestore esprime i pareri/nulla osta di competenza nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, attivati dall'Autorità competente, per gli scarichi in fognatura di acque reflue e di dilavamento derivanti da utenze non domestiche, come previsto dal Tariffario per la realizzazione di allacciamenti di servizi idrici e per lo svolgimento di prestazioni accessorie (Allegato al Regolamento del SII), salvo successivi adeguamenti deliberati da EIC.
- 8.2 Il Gestore è tenuto altresì ad esprimersi circa la fattibilità tecnico/economica delle opere funzionali al Servizio Idrico Integrato in occasione di modifiche ai sistemi insediativi esistenti previste dai Comuni, ai sensi di quanto previsto dalla normativa regionale in materia.

- 8.3 Il Gestore è obbligato alla trasmissione ad EIC del proprio parere di competenza nell'ambito di procedimenti urbanistici a carico del SII indetti dalle Autorità competenti.

TITOLO III - LIVELLI TECNICO-GESTIONALI DI SERVIZIO E CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 9 - Principi Generali Relativi agli Standard di Qualità del Servizio

- 9.1 Nel periodo di affidamento, il Gestore deve garantire l'efficienza e la capacità di tutte le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali in modo tale da soddisfare in termini di sempre maggiore razionalità ed economicità gli standard del SII. Tale funzionalità ed efficienza è data da:
- il razionale utilizzo delle risorse idriche;
 - la minimizzazione degli impatti derivanti dal SII sui corpi idrici recettori;
 - la qualità del servizio in relazione alla domanda delle popolazioni servite;
 - la qualità del servizio in accordo con le esigenze di tutela ambientale;
 - il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata;
 - il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua recapitata in ambiente.
- 9.2 Gli indicatori di performance di cui alla Deliberazione ARERA 655/2015/R/IDR e alla **Deliberazione ARERA 37/2024/R/IDR**, nonché gli indicatori per la misura dei livelli di servizio minimi e obiettivo previsti dalla normativa vigente, dal Piano d'Ambito Distrettuale e Regionale, dall'offerta di gara e dalla Deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR e **Deliberazione ARERA 637/2023/R/IDR**, sono funzionali al controllo in continuo del raggiungimento degli standard/obiettivi previsti e del superamento delle eventuali criticità. Pertanto, la sezione del "Manuale di Gestione" relativa a suddetti indicatori dovrà contenere le modalità di organizzazione, acquisizione, aggiornamento e rendicontazione ad EIC delle informazioni funzionali al controllo di cui sopra.

Art. 10 - Individuazione dei Livelli di servizio minimi (fissati dalla normativa vigente, da ARERA e da EIC)

- 10.1 Il Gestore deve controllare, ai sensi dell'art. 165, D.Lgs. 152/2006, il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua potabile erogata e dell'acqua scaricata e la corretta gestione di tutte le fasi del ciclo del servizio e degli impianti e opere del SII. In particolare, la qualità dell'acqua destinata al consumo umano deve essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 18/2023, assicurando sempre una corretta e completa informativa all'utenza secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia emanate da ARERA.
- 10.2 Il Gestore deve altresì assicurare il pieno e completo rispetto dei contenuti e delle disposizioni del DPCM 04.03.1996 e della Deliberazione ARERA 655/2015/R/IDR e disposizioni successive.
- 10.3 Il Gestore deve altresì assicurare il progressivo raggiungimento dei livelli di qualità tecnica del servizio fissati dalla Deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR e disposizioni successive.

Art. 11 - Individuazione dei Livelli di servizio obiettivo (fissati da EIC)

- 11.1 I livelli di servizio obiettivo per l'ambito distrettuale "Napoli Nord" sono previsti dal Piano d'Ambito Distrettuale o, se migliorativi, sono quelli indicati dal Gestore nell'offerta tecnica a base dell'affidamento del SII.
- 11.2 Alcuni tra gli indicatori che misurano la criticità del servizio, ed i relativi livelli di servizio obiettivo (individuati nell'Allegato 3 al presente Disciplinare Tecnico), sono particolarmente qualificanti per il territorio, e pertanto saranno oggetto di controllo da parte di EIC, ed eventualmente passibili di penali.

Art. 12 - Modalità di esecuzione della gestione

- 12.1 La gestione deve essere eseguita con un'adeguata organizzazione per fare fronte alle esigenze del sistema nel suo complesso. Il Gestore mette in atto tutti gli interventi che fanno parte della buona prassi operativa per assicurare che il sistema abbia funzionamento di regime regolare, in modo da ottenere i previsti risultati di soddisfazione dell'utenza e di qualità dell'acqua erogata e scaricata e di ottemperare alle disposizioni vigenti in materia emanate da ARERA o da altri soggetti, Enti ed Autorità preposte.
- 12.2 Il Gestore deve disporre di adeguati laboratori di analisi e conseguentemente implementare un sistema di monitoraggio e controllo della qualità delle fonti di approvvigionamento idrico, della qualità dell'acqua captata ed erogata tramite la rete acquedottistica (valutando anche una gestione basata sui principi generali della valutazione del rischio stabiliti da norme internazionali quali la norma EN 15975-2 (Sicurezza della fornitura di acqua potabile - Linee guida per la gestione del rischio e degli eventi critici) e/o le Linee guida nazionali per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plans (Piani di sicurezza dell'acqua), elaborate dall'Istituto superiore di sanità) e dell'acqua scaricata in ambiente dai manufatti fognari e dagli impianti di depurazione. Tale monitoraggio è funzionale anche alla verifica della corretta gestione degli impianti e di tutte le fasi del ciclo del SII, nonché ad ottemperare alle varie prescrizioni impartite dalle autorità competenti.
- 12.3 Gli esiti delle analisi effettuate dovranno essere registrati in apposite e adeguate banche dati, messi a disposizione di EIC e pubblicati sul sito istituzionale del gestore, e/o utilizzando adeguati strumenti di comunicazione, per la pronta consultazione da parte dei soggetti interessati.
- 12.4 Il Gestore provvederà a mantenere costantemente aggiornato il sistema informativo predisposto da EIC, organizzando attività di controllo e raccolta dati periodiche al fine di raccogliere informazioni sullo stato di funzionalità ed efficienza degli asset gestiti.
- 12.5 Qualora si rilevassero situazioni d'emergenza o di non conformità alla normativa, il Gestore è tenuto a darne pronta comunicazione ad EIC e agli altri Enti eventualmente competenti e ad approntare le soluzioni di competenza per risolvere e/o limitare l'emergenza.
- 12.6 Il Gestore si impegna ad utilizzare, con le dovute valutazioni sul rapporto costi/benefici e nei tempi previsti dal Piano Operativo degli Interventi (POI), gli strumenti messi a disposizione dal progresso tecnologico e scientifico per esercitare un controllo sul funzionamento del sistema ed individuare con tempestività le anomalie di funzionamento degli impianti di produzione e di depurazione e delle reti nonché prevenire gli scostamenti dagli standard di qualità previsti dalla legge. In particolare tali strumentazioni includono:
- a) gli strumenti industriali in campo per il rilevamento, la visualizzazione e la trasmissione di dati (misure, segnali di stato ed allarmi relativi ai parametri fisici di funzionamento dei sistemi quali: pressioni, portate, livelli, stato di macchine o apparecchi, energia elettrica; parametri chimici indicatori di qualità quali: torbidità, conducibilità, pH, cloro residuo; altro);
 - b) un sistema centralizzato di telecontrollo, come previsto dall'art. 165, D.Lgs. 152/2006, presidiato senza soluzione di continuità che riceva, elabori, visualizzi e memorizzi le misure, i segnali e gli allarmi provenienti dai posti periferici; il sistema centralizzato di telecontrollo dovrà essere operativo e funzionante alla data di avvio della gestione.

Art. 13 – Manuale di gestione

- 13.1 Il Gestore predisporrà, nei termini indicati all'Art. 4, un Manuale di gestione che dovrà contenere, eventualmente rimandando agli altri documenti richiesti dal Disciplinare, quanto segue:
- l'organigramma del Gestore;
 - l'individuazione di eventuali aree operative territoriali, specificando il personale e i beni funzionali in esse dislocati;
 - la descrizione delle funzioni e dei compiti del personale del Gestore con mansioni direttive e di supervisione;
 - l'individuazione di uno o più referenti per ciascuna zona con i relativi recapiti telefonici e mail, dati da tenere costantemente aggiornati;
 - la descrizione e la rappresentazione grafica in idonea scala e su supporto informatico delle opere e degli impianti;
 - le procedure per l'esercizio e il controllo di tutte le opere e impianti;
 - le procedure per i prelievi delle acque da analizzare;
 - la frequenza dei campionamenti e delle prove di laboratorio;
 - le procedure per i lavori di manutenzione;
 - una sezione dedicata all'individuazione, raccolta e aggiornamento dei parametri di performance e di livello di servizio, così come indicati nel presente Disciplinare e per come richiesti dalle disposizioni di ARERA;
 - i criteri per l'implementazione del sistema di controllo ai sensi del punto 7.2.1 dell'allegato al DPCM del 04.03.1996 e di quanto eventualmente richiesto da ARERA.
- 13.2 Il tipo e la frequenza dei campionamenti e delle analisi elencate nel Manuale di gestione vanno intese come un minimo obbligatorio indispensabile per il controllo del corretto funzionamento dei servizi, fatto salvo quanto indicato nella Carta dei Servizi. Qualora, per circostanze e situazioni particolari, si rendesse necessario intensificare il tipo e il numero delle analisi il Gestore deve tempestivamente provvedervi rientrando ciò nelle sue ordinarie mansioni.
- 13.3 Il sistema di controllo di cui al punto 7.2.1 dell'allegato al DPCM del 04.03.1996 deve riportare tutti gli elementi di conoscenza sulla consistenza delle risorse idriche disponibili, degli impianti e dell'utenza, del personale e delle attrezzature, sui parametri caratteristici che definiscono compiutamente il servizio sotto il profilo qualitativo e quantitativo, sui risultati prodotti dagli interventi di manutenzione e di emergenza, nonché in generale sull'organizzazione.
- 13.4 Il sistema di controllo della gestione deve essere coerente ed interoperabile col SIT previsto all'Art. 37 ed eventualmente rimandare ad altre base dati istituzionali già disponibili.
- 13.5 Il Manuale di gestione include un Piano generale di manutenzione programmata delle opere gestite per l'erogazione del servizio, intendendo come tale uno strumento che definisce, per ciascuno dei beni immobili strumentali o per macro tipologie di beni, le operazioni previste nell'arco della vita residua stimata e la spesa media annua programmata, considerando le eventuali prescrizioni impartite dalle autorità competenti e le disposizioni normative vigenti. Tale piano deve indicare le tipologie e le modalità di intervento, nonché le relative tempistiche di esecuzione, riportando indicativamente le seguenti informazioni:
- Parametri e criteri di misura delle performance richieste dalle infrastrutture per ciascuna principale tipologia di opere;
 - Stima delle curve di durata/performance;
 - Entità della manutenzione effettivamente richiesta e spesa prevista;
 - Efficacia prevista della manutenzione sulla durata delle opere e sulle performance attese;
 - Riduzione attesa della probabilità e dei rischi di rotture e disservizi.

Disciplinare Tecnico (Schema)

- 13.6 Le macro tipologie di beni da utilizzare per la redazione del Piano generale di manutenzione devono essere riconducibili a quelle indicate nel Piano d'Ambito Distrettuale, raggruppabili indicativamente nelle seguenti categorie:
- a) Impianti di captazione delle acque potabili;
 - b) Impianti di trattamento delle acque potabili;
 - c) Reti e impianti per l'adduzione e distribuzione delle acque potabili;
 - d) Reti e impianti per il collettamento delle acque reflue urbane, comprese vasche di prima pioggia;
 - e) Impianti di depurazione delle acque reflue urbane.
- 13.7 Al fine di monitorare lo stato di conservazione degli assets e di predisporre l'aggiornamento annuale del Piano generale di manutenzione programmata, il Gestore si deve dotare, entro 1 anno dalla stipula della convenzione, di un sistema informatico di gestione degli assets.
- 13.8 Il Gestore deve trasmettere annualmente ad EIC, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, un report di dettaglio sullo stato degli assets e l'aggiornamento annuale del Piano generale di manutenzione programmata.
- 13.9 Il Gestore deve in ogni caso fornire, a richiesta di EIC e nei tempi dalla stessa indicati, tutti gli elementi informativi di dettaglio utili alla definizione dello stato di conservazione puntuale degli assets gestiti per l'erogazione del servizio.
- 13.10 Il Manuale di gestione dovrà essere aggiornato in tutte le sue parti con cadenza almeno biennale.

Art. 14 - Manuale della Sicurezza

- 14.1 Il Gestore dovrà predisporre un Manuale della sicurezza che, in via esemplificativa ma non esaustiva, contenga ogni opportuna procedura tecnica, prassi operativa e/o cautela tecnico-gestionale volta a:
- mantenere inefficaci, per l'intera durata della Convenzione, tutte le opere, gli impianti, le reti e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza;
 - rispettare, nella conduzione degli impianti, opere e reti, tutte le norme di esercizio e prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro.
- 14.2 Il Manuale della sicurezza dovrà essere aggiornato con cadenza biennale.

Art. 15 - Manuale del Sistema della Qualità

- 15.1 Il Gestore dovrà predisporre un Manuale del sistema della qualità che si applicherà alle procedure da eseguire nelle varie fasi, dalla progettazione alla gestione, e a tutte le componenti del servizio, tra cui in particolare:
- la costruzione, le prestazioni, il funzionamento delle tecnologie utilizzate, i principi di progettazione e di funzionamento delle opere;
 - le procedure di gestione, manutenzione e riparazione;
 - il rapporto e le modalità di relazione con gli utenti;
 - il trattamento di lamentele e reclami;
 - l'informazione e la soddisfazione degli utenti.
- 15.2 Il Manuale dovrà rispettare quanto previsto al punto 8.4.11 dell'allegato al DPCM 04.03.1996.

- 15.3 Il Manuale del sistema della qualità dovrà essere aggiornato con cadenza biennale.

Art. 16 - Manuale della Progettazione

- 16.1 Il Gestore predispone e aggiorna, secondo le tempistiche indicate all'Art. 4, comma 1, il Manuale della progettazione che, elaborato in coerenza con le linee guida contenute nell'offerta tecnica in sede di gara, ha per oggetto le modalità di progettazione delle opere e delle infrastrutture previste dal Piano degli interventi.
- 16.2 Il Manuale della progettazione dovrà essere aggiornato con cadenza biennale.

Art. 17 - Piani per la Qualità del Servizio

- 17.1 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4, comma 1, e con cadenza biennale mantiene aggiornato, il Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione di cui al punto 8.3.8 dell'allegato al DPCM 04.03.1996.
- 17.2 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4, e con cadenza biennale mantiene aggiornato, il Piano di prevenzione dell'emergenza idrica, redatto anche tenendo conto di quanto previsto ai punti 6.3 e 6.4 dell'allegato al DPCM 04.03.1996, che deve essere almeno in grado di:
- assicurare la fornitura minima del servizio entro 24 ore sia in caso di emergenza per fenomeni naturali o fattori antropici (calamità naturali, gravi danneggiamenti degli impianti e delle reti, improvviso inquinamento delle fonti di approvvigionamento, etc.), sia in casi dipendenti da attività di gestione, curando altresì l'informazione agli Enti competenti ed all'utenza interessata
 - adottare strategie e politiche aziendali appropriate, costituendo al proprio interno apposite strutture, che vanno ad affiancarsi e ad integrare i servizi tradizionali di pronto intervento, e definendo preventivamente le procedure da adottare per ciascun possibile scenario di rischio.
- 17.3 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza biennale, mantiene aggiornato il Piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie in conformità al regolamento allegato al D.M. n. 99 dell'8.01.1997 e alle indicazioni contenute nel Piano d'Ambito, che deve altresì prevedere in via non esaustiva:
- la quantificazione delle perdite amministrative effettuata sulla base di approfonditi studi, anche sperimentali, concordati con EIC;
 - il programma di monitoraggio delle reti idriche e fognarie con postazioni fisse e mobili (preferendo, ove possibile, il sistema di telecontrollo);
 - almeno per i sistemi idrici principali, un modello di simulazione idraulica, che riporti le caratteristiche principali della rete idrica e le condizioni di moto del flusso e/o le altezze manometriche.
- 17.4 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4, e con cadenza biennale mantiene aggiornato, il Piano di gestione delle interruzioni del servizio acquedotto di cui al punto 8.2.9 dell'allegato al DPCM 04.03.1996. Tale piano disciplina le modalità di informazione agli Enti competenti, inclusa EIC, ed all'utenza interessata, nonché l'assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare. Il piano deve anche comprendere le procedure da adottare in caso di crisi da scarsità idrica o di crisi qualitativa, come stabilite ai punti 8.2.10 e 8.2.11 dell'allegato al DPCM 04.03.1996.

Disciplinare Tecnico (Schema)

- 17.5 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4, e con cadenza annuale mantiene aggiornato, il Piano di rilevamento delle utenze fognarie che indichi almeno la tipologia (domestica o non domestica) degli scarichi, la contemporanea presenza di allaccio all'acquedotto, il volume autorizzato e le eventuali restrizioni imposte dall'atto autorizzativo.
- 17.6 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4, e con cadenza biennale mantiene aggiornato, il Piano di recupero/smaltimento dei fanghi di depurazione che in linea generale deve consentire di:
- avere un quadro costantemente aggiornato sulle quantità, qualità, forme di smaltimento dei fanghi prodotti;
 - effettuare valutazioni in merito ad interventi che consentano di recuperare materia ed energia dai fanghi di depurazione, anche a valle di una ricognizione dei provvedimenti normativi regionali, in merito agli aspetti tecnici ed amministrativi relativamente al loro smaltimento finale;
 - individuare soluzioni per la minimizzazione della produzione, il recupero di materia (con conseguente utilizzo dei fanghi in agricoltura, eventualmente previo compostaggio), il recupero di energia (attraverso incenerimento o digestione anaerobica dei fanghi stessi), efficientamento dello smaltimento in discarica, anche attraverso una ricognizione della normativa nazionale/regionale esistente in materia e tenuto conto dei correlati effetti ambientali.
- 17.7 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 un Piano di verifica e monitoraggio periodico delle pressioni in rete per ogni rete idrica principale, finalizzato a:
- identificare le situazioni rispetto alle quali sia opportuno intervenire con ulteriori interventi rispetto a quelli già previsti o sia necessaria una deroga a quanto previsto come livello minimo di servizio di cui al DPCM 04.03.1996 ed alla Carta dei Servizi;
 - curare gli aggiornamenti del piano, secondo tempistiche e modalità preventivamente concordate con EIC.
- Tale piano dovrà essere aggiornato con cadenza almeno biennale.
- 17.8 Ai fini della tutela qualitativa della risorsa il Gestore deve elaborare e dare attuazione al Piano di gestione, tutela e controllo delle fonti di approvvigionamento idrico e delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili, previsto all'Art. 4, e in particolare deve:
- censire i vincoli urbanistici vigenti negli strumenti di pianificazione urbanistica comunali e verificarne la compatibilità con le norme vigenti;
 - proporre ad EIC eventuali ri-delimitazioni delle aree di salvaguardia, attraverso la presentazione di apposita documentazione nelle modalità condivise e/o stabilite in seguito con EIC;
 - censire i centri di pericolo esistenti (come definiti dalla normativa vigente) e proporre gli interventi riconducibili al SII funzionali al loro allontanamento e/o messa in sicurezza, in attuazione e aggiornamento del Programma degli Interventi;
 - segnalare ai soggetti competenti eventuali centri di pericolo non riconducibili al SII affinché possano provvedere ad attivare i procedimenti necessari al rispetto dei vincoli previsti nelle aree di salvaguardia.

Tale piano dovrà essere aggiornato con cadenza almeno biennale.

- 17.9 I piani per la qualità del servizio dovranno essere conformi a quanto disposto dalla deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR "Regolazione della qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)" nonché conformi a quanto stabilito dalla deliberazione 637/2023/R/IDR del 28.12.2023 "Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi

che lo compongono (RQTI), nonché modifiche dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 586/2012/R/IDR e all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)". Lo scopo è quello di rafforzare il set di indicatori e di introdurre ulteriori standard, anche alla luce dello scenario climatico in atto e delle più recenti novità legislative in materia di qualità.

TITOLO IV - BENI, OPERE E IMPIANTI: CONSERVAZIONE E FUNZIONALITÀ

Art. 18 - Criteri e principi generali

- 18.1 Fatte salve le indicazioni di legge e delle normative tecniche di settore, si definisce:
- **conservazione delle opere:** l'insieme delle operazioni e degli interventi necessari per mantenere le opere funzionali all'espletamento del servizio;
 - **funzionalità delle opere:** l'insieme delle operazioni e degli interventi necessari per garantire i livelli ottimali di funzionamento delle opere;
 - **manutenzione ordinaria:** manutenzioni e riparazioni che servono per mantenere opere, reti e impianti (cespiti) in efficienza e buono stato di funzionamento, attraverso interventi - programmabili e non - che mirano a garantire la loro vita utile prevista, nonché la capacità e la produttività originarie; rappresentano spese di natura ricorrente e costituiscono costi operativi dell'esercizio in cui sono state sostenute (OPEX);
 - **manutenzione straordinaria:** manutenzioni e sostituzioni - programmabili e non - per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di una immobilizzazione materiale già esistente, incluse le modifiche apportate per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa è stata acquisita, se producono un aumento significativo e misurabile della capacità produttività, sicurezza o vita utile dell'immobilizzazione; sono gli interventi che aumentano il valore del bene considerato e la durata normale di utilizzo e costituiscono costi in conto capitale (CAPEX).
- 18.2 Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti, reti e canalizzazioni, compresi nel Pdl sono a carico del Gestore e i relativi oneri si intendono interamente compensati con la tariffa del SII, senza che il Gestore possa pretendere alcun maggiore compenso per le spese per qualsiasi motivo sostenute, fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione.

Art. 19 - Beni mediante i quali si svolge il servizio

- 19.1 Il Gestore, per espletare il servizio, si serve di beni strumentali affidati in concessione e compresi nello Stato di Consistenza (desumibile in via indicativa e non esaustiva dalla reportistica di Ricognizione, allegata al presente Disciplinare Tecnico). Il Gestore dovrà aggiornare, con cadenza almeno annuale, lo Stato di consistenza dei beni gestiti, coerentemente con le informazioni e le modalità stabilite dall'EIC in ordine alla rendicontazione degli interventi ai fini tariffari.
- 19.2 È esclusa dal presente atto la gestione di beni pubblici non affidati o non funzionali al SII e di beni privati non affidati.
- 19.3 Qualora, nell'attuazione degli interventi presenti in pianificazione, si riscontrino situazioni di opere e/o infrastrutture del SII per le quali risulti necessario perfezionare procedure espropriative o di asservimento sarà cura del Gestore operare per la regolarizzazione delle stesse.

Art. 20 - Conservazione e funzionalità delle opere e relativi standard

- 20.1 Nel rispetto di quanto indicato nella Convenzione, il Gestore è tenuto a mantenere, per l'intera durata dell'affidamento, livelli di funzionamento ottimali di tutte le opere, gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali, garantendo il rispetto delle norme vigenti in materia di erogazione del servizio, di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, apportando le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie.

Art. 21 - Manutenzione Ordinaria

- 21.1 Su tutte le opere e dotazioni del SII, il Gestore deve effettuare la manutenzione ordinaria che è l'insieme delle attività e degli interventi, programmabili e non, che devono essere effettuati per mantenere nella normale efficienza le reti e gli impianti del SII.
- 21.2 La manutenzione ordinaria è l'insieme delle azioni manutentive che hanno lo scopo principale di mantenere il buon funzionamento degli elementi del servizio; riguarda, oltre alle opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, etc.
- 21.3 Il Gestore deve programmare ed effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali di uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature. Ogni volta che vengono installati nuovi macchinari e apparecchiature, il Gestore deve aggiornare le norme relative alla manutenzione programmata e il piano generale di manutenzione delle opere del SII incluso nel Manuale di gestione.

Art. 22 - Manutenzione Straordinaria

- 22.1 Le manutenzioni straordinarie, programmate e a rottura, sulle infrastrutture esistenti saranno effettuate nei limiti di spesa previsti nel Programma degli Interventi dell'intera gestione e nei vari Programmi Operativi degli Interventi per ciascun periodo regolatorio, concordati fra Gestore e EIC e deliberati da EIC.
- 22.2 A titolo meramente esemplificativo, sono riconducibili alla manutenzione straordinaria anche le seguenti attività:
- la sostituzione di parti di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi di manutenzione ordinaria hanno raggiunto una frequenza e una onerosità giudicate non economiche e che producano un significativo prolungamento della vita utile;
 - la sostituzione di opere non più in commercio, per le quali non sono più disponibili le parti di ricambio;
 - le modifiche e gli adeguamenti funzionali ad immobilizzazioni materiali esistenti che si rendono necessari per risolvere problemi ricorrenti che causano riduzioni nell'efficiente funzionamento delle opere e comportano elevati costi di esercizio e manutenzione;
 - le modifiche e gli adeguamenti funzionali e strutturali che si rendono necessari per rispettare e migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e il rispetto delle norme in materia ambientale;
 - le modifiche e gli adeguamenti per adeguare gli impianti e le opere a nuovi standard legislativi.

Art. 23 - Restituzione dei Beni Funzionali al Servizio

- 23.1 Il Gestore è responsabile della corretta erogazione del servizio in accordo con le disposizioni della Convenzione e dei relativi allegati. Il Gestore è altresì responsabile della corretta conduzione delle opere ad esso affidate e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente o indirettamente dal medesimo fino alla data di consegna delle stesse al Gestore subentrante.
- 23.2 Il Gestore, come previsto dalla Convenzione, è obbligato a mettere a disposizione, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del SII in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano d'Ambito.
- 23.3 Prima del termine naturale della Convenzione, ovvero a qualsiasi titolo anticipato, il Gestore sottopone ad EIC un programma di sopralluoghi onde verificare la consistenza dei beni afferenti al SII (elenco dei beni, opere e immobilizzazioni materiali ed immateriali).
- 23.4 Il Gestore subentrante ha la facoltà di presenziare ai sopralluoghi di cui sopra solo quale osservatore, essendo i suoi diritti soddisfatti dalla successiva procedura di consegna.

TITOLO V - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI: ATTUAZIONE E CONTROLLO

Art. 24 - Programma degli interventi (Pdl)

- 24.1 Il Pdl, redatto a norma dell'Art. 149, comma 3, D.Lgs. 152/2006, costituisce la programmazione, per l'intera durata della gestione, degli interventi di manutenzione straordinaria e di realizzazione di nuove opere, compreso l'adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Piano d'Ambito Distrettuale.
- 24.2 La realizzazione del Pdl, predisposto ai sensi della normativa vigente e approvato da EIC, si pone come documento fondamentale sulla base del quale operare per il raggiungimento della efficienza, efficacia ed economicità che rimane l'obiettivo fondamentale del servizio.
- 24.3 Il Gestore è obbligato a realizzare il Pdl secondo il programma temporale previsto ed impiegando le risorse indicate nel relativo PEF e nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e dalla Convenzione.

Art. 25 - Programma operativo degli interventi (POI)

- 25.1 La programmazione operativa dei singoli interventi contenuti nel Pdl è proposta dal Gestore e successivamente approvata da EIC. Il Gestore propone il Programma Operativo degli Interventi (POI), che è lo strumento con cui si definiscono operativamente, per un arco temporale pari almeno al periodo regolatorio, gli interventi da attuare, i tempi di realizzazione, le fonti di finanziamento, in accordo alla metodologia di programmazione prevista dal Piano d'Ambito Distrettuale.
- 25.2 Il POI indica gli investimenti che si intendono realizzare nel relativo periodo regolatorio, specificando, coerentemente con lo schema fornito da EIC:
- una scheda informativa di progetto, secondo il modello predisposto da EIC, per ogni intervento specifico;
 - i relativi "ID Intervento" e "Tipologia di intervento" come indicati nel Pdl;
 - la previsione di spesa con relativo sviluppo temporale;
 - gli investimenti gestionali o di struttura (attrezzature e beni funzionali al Servizio Idrico Integrato).
- 25.3 Il POI di avvio è lo stralcio del Programma degli Interventi **nel trentennio 2025-2054**. La procedura di aggiornamento e approvazione del Programma Operativo degli Interventi avverrà in occasione della predisposizione tariffaria del **terzo** periodo regolatorio. La definizione puntuale degli interventi da realizzare sarà definita, nei limiti finanziari stabiliti dal PEF di affidamento, con apposita Delibera di Consiglio di Distretto.
- 25.4 Il Gestore inoltre è tenuto a trasmettere ad EIC, entro il 30 giugno di ogni anno, il consuntivo del POI relativo all'esercizio precedente, dal quale risultino gli interventi realizzati e le spese totali sostenute con le motivazioni degli eventuali scostamenti in termini di tempi e/o costi rispetto a quanto pianificato.
- 25.5 Ogni difformità delle attività di investimento svolte dal Gestore rispetto al POI approvato, anche per quanto riguarda i ritardi nei tempi d'esecuzione, può essere soggetta alle penali previste dalla Convenzione e dal Disciplinare. In ogni caso variazioni in diminuzione degli investimenti previsti dal POI e quindi del Pdl sono a carico della tariffa e comportano una sua corrispondente riduzione, da calcolarsi con il Metodo tariffario vigente. Sarà obbligo del Gestore provvedere a giustificare

eventuali scostamenti dal pianificato in termini di tempi e/o costi mediante la produzione di tutta la documentazione tecnica/amministrativa richiesta a supporto da parte di EIC.

Art. 26 - Disposizioni per l'Attuazione del Programma Operativo degli Interventi

- 26.1 Nell'attuare il POI, il Gestore progetta e realizza gli interventi nel rispetto della disciplina in materia di lavori pubblici, della normativa nazionale e regionale.
- 26.2 Gli affidamenti per l'esecuzione degli interventi dovranno effettuarsi nel rispetto della Convenzione, degli esiti della procedura di selezione del socio privato della società di gestione del SII e delle normative vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- 26.3 Il Gestore è obbligato all'esecuzione a regola d'arte degli interventi inclusi nel Pdl e nei POI, via via approvati da EIC per i vari periodi regolatori nel rispetto della normativa vigente, in tutte le fasi progettuali ed esecutive. Il Gestore deve, in ogni caso, provvedere a:
- gli adempimenti necessari a ottenere approvazioni, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di enti locali, enti pubblici o privati;
 - per l'esecuzione e l'agibilità delle opere, nonché per le infrastrutture e attrezzature di servizio il cui spostamento sia ritenuto tecnicamente necessario;
 - la progettazione, direzione lavori, il coordinamento della sicurezza e collaudo, anche con affidamento esterno di incarichi professionali secondo la normativa vigente;
 - l'affidamento dei lavori a terzi in osservanza della normativa statale e comunitaria vigente;
 - l'attività di esecuzione e conduzione dei lavori, anche in economia;
 - la cura di tutte le operazioni e le procedure occorrenti per le stime tecniche, l'occupazione e l'espropriazione delle aree necessarie, l'imposizione di servitù, l'ottenimento di concessioni demaniali e il riscatto e la revoca di quelle preesistenti, nonché ogni altra necessaria procedura e attività finalizzata all'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere, incluse le formalità ipotecarie e catastali previste dalla normativa;
 - esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dall'Art. 15 della Convenzione.
- 26.4 Il Gestore è tenuto ad eseguire il collaudo dei lavori nel modo previsto dalla normativa applicabile ai lavori medesimi e, nel caso di concorso di contributi pubblici, dalle speciali direttive impartite dall'Ente erogatore del contributo. Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione deve essere conservato agli atti interni del Gestore fino al termine della concessione, corredato dello stato finale e della relativa relazione di accompagnamento della direzione dei lavori. EIC può, in qualunque momento, richiedere copia della documentazione. La documentazione fa fede ai fini della valutazione del rimborso del valore residuo al termine della concessione nella misura prevista dalla convenzione e la sua assenza comporta, senza altro motivo, l'esclusione dal conteggio delle somme dovute al Gestore per gli interventi che ne fossero privi.
- 26.5 I costi di investimento indicati nel POI sono comprensivi di tutte le voci di costo necessarie alla progettazione e realizzazione delle opere e degli studi previsti, ad esclusione dell'IVA o di altri oneri deducibili/recuperabili dal Gestore. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nei costi di investimento sono comprese le seguenti voci: importo lavori a base d'asta, oneri per la sicurezza e per la manodopera, progettazione, rilievi, consulenze, direzione lavori, collaudi, acquisizione aree e pertinenti indennizzi, interferenze, oneri di gara, ecc. In ogni caso, i quadri economici degli interventi devono essere conformi alle voci previste dalla normativa sugli appalti pubblici.

Disciplinare Tecnico (Schema)

- 26.6 Gli elenchi prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi del POI non potranno essere superiori a quelli fissati dai prezzari vigenti della Regione Campania, depurati del ribasso offerto in sede di gara.
- 26.7 Il Gestore è tenuto a trasmettere, i quadri economici degli interventi (ad esclusione degli interventi cumulativi) nel loro stato di pre-affidamento, post-affidamento e fine lavori.
- 26.8 Sono a carico del Gestore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi, durante l'esecuzione di lavori come pure durante l'esercizio delle reti e degli impianti, di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose proprie e di terzi. Fermo restando l'obbligo del Gestore, previsto dalla convenzione, di adeguata copertura assicurativa, è a suo carico l'onere per il ripristino di opere e il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Nessun diritto al riconoscimento in tariffa delle spese per ripristino o indennizzi spetta al Gestore quando il danno sia dovuto, anche solo in parte, a errore, incuria o colpa sua o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Le spese sostenute per i ripristini, gli indennizzi ed i rimborsi assicurativi devono essere registrati separatamente nella contabilità d'esercizio.
- 26.9 Prima dell'attivazione di tutti gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e manutenzione straordinaria di reti fognarie e acquedottistiche, il Gestore dovrà comunque coordinarsi col Comune territorialmente interessato dalla cantierizzazione delle opere e gestire eventuali interferenze con lavori in essere o programmati da parte dell'amministrazione comunale.
- 26.10 Gli interventi inseriti nel POI sono soggetti ai disposti dell'Art. 158-bis, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; pertanto il Gestore è tenuto a predisporre tutta la documentazione tecnico/amministrativa funzionale all'attuazione del citato Art. 158-bis secondo quanto richiesto da EIC.
- 26.11 La realizzazione delle opere inserite nel POI eventualmente aggiudicate e/o avviate prima dell'affidamento del SII rimane in capo al Soggetto appaltatore. Il Gestore del SII si dovrà interfacciare con il collaudatore nominato dalla stazione appaltante al fine della presa in carico dell'opera.

Art. 27 - Controllo sull'attuazione del POI

- 27.1 Fermo restando quanto previsto disposto da EIC in tema di rendicontazione degli interventi ai fini tariffari, il Gestore fornirà le informazioni sull'attuazione del POI mediante la compilazione di schede di raccolta dati e/o di applicativi web allo scopo predisposti da EIC, di cui al successivo Art. 37, e comunicherà tramite PEC l'avvenuta conclusione della procedura di compilazione.
- 27.2 Qualora si rilevino delle criticità in merito al rispetto della programmazione e della realizzazione delle opere previste dal POI, il Gestore dovrà provvedere a darne pronta comunicazione ad EIC.
- 27.3 EIC si riserva la facoltà di procedere ad eseguire verifiche a campione sui progetti in corso di redazione e/o sugli interventi in corso di realizzazione da parte del Gestore.
- 27.4 EIC si riserva altresì facoltà di effettuare controlli sul rispetto di quanto indicato all'Art. 27 comma 6, nonché di verificare la congruità del costo complessivo delle opere in rapporto ai costi e alle caratteristiche di opere analoghe.
- 27.5 EIC si riserva altresì facoltà di effettuare controlli sulla natura e sulla consistenza degli investimenti di struttura di cui all'Art. 26 comma 2.
- 27.6 EIC si riserva altresì la facoltà di effettuare visite di sopralluogo durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 28 - Opere realizzate nell'ambito di urbanizzazioni

- 28.1 Le opere afferenti al SII previste e realizzate nell'ambito delle nuove urbanizzazioni assumono rilevanza significativa in quanto determinano un incremento del sistema gestito ed incidono sulla potenzialità degli impianti e delle reti esistenti.
- 28.2 I progetti delle opere del SII relative alle nuove urbanizzazioni dovranno essere sottoposte ad una valutazione tecnica da parte del Gestore.
- 28.3 Le opere di cui al precedente comma potranno essere eseguite direttamente dai privati, dal Comune ovvero dal Gestore previa definizione degli aspetti tecnico-economici e corresponsione al Gestore di un contributo relativo a dette opere.
- 28.4 Qualora si rendesse necessario potenziare le infrastrutture esistenti per far fronte alla domanda di servizio ulteriore, connessa con lo sviluppo urbanistico, i soggetti attuatori dovranno contribuire finanziariamente alla realizzazione di detti interventi in misura connessa alla domanda di servizio secondo quanto disposto da EIC sentito il Gestore e le Amministrazioni comunali.
- 28.5 Le opere del SII realizzate direttamente dagli urbanizzanti, escluse le reti e gli impianti interni alle proprietà private, dovranno, di norma, essere poste in suolo pubblico ed essere di proprietà pubblica affinché possano rientrare nella gestione integrata.
- 28.6 Il Gestore provvede all'accertamento in contraddittorio della regolare progettazione ed esecuzione delle opere e del relativo stato di funzionamento:
- in caso di esito positivo il Gestore e il Comune redigono un verbale di constatazione nel quale sono riportate le caratteristiche dei beni necessari o destinati al SII e il loro grado di funzionalità e il Gestore subentra nella responsabilità della gestione dei beni;
 - in caso di esito negativo del succitato accertamento di regolarità tecnica e funzionale, e sin tanto che le stesse non saranno state regolarizzate, il Gestore si riserva la presa in carico delle opere di cui al presente articolo; il Soggetto lottizzante, con oneri a proprio carico, deve predisporre un progetto di adeguamento da sottoporre all'approvazione del Gestore, che si esprime entro 30 giorni dal deposito del progetto. Conclusi gli interventi di adeguamento il Gestore e il Comune redigono un verbale di constatazione nel quale sono riportate le caratteristiche dei beni necessari o destinati al SII e il loro grado di funzionalità e il Gestore subentra nella responsabilità della gestione dei beni.
- 28.7 La predisposizione e la realizzazione dei progetti di adeguamento di cui al precedente comma possono essere effettuate anche dal Gestore, con l'accordo delle parti.

TITOLO VI - ASPETTI TARIFFARI ED ECONOMICO-FINANZIARI

Art. 29 - Tariffa e aggiornamenti tariffari

- 29.1 La tariffa del Servizio Idrico Integrato è il corrispettivo spettante al Gestore per tutti gli oneri e obblighi a suo carico connessi alla gestione del SII.
- 29.2 Ai sensi dell'Art. 154, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 tutte le tariffe hanno natura di corrispettivo e sono determinate tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del SII, oltre a quanto definito al successivo Art. 32 ed agli altri compensi eventualmente stabiliti dalla normativa vigente.
- 29.3 Ai fini del presente Disciplinare la tariffa del servizio è calcolata applicando il vigente Metodo tariffario emanato da ARERA per ciascun periodo regolatorio, al quale si rimanda per una corretta e puntuale applicazione.
- 29.4 L'aggiornamento della tariffa sarà effettuato in maniera ordinaria secondo le tempistiche sancite dai provvedimenti di aggiornamento tariffario deliberati da ARERA, ovvero in maniera straordinaria al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
- 29.5 L'aggiornamento terrà conto anche delle componenti di conguaglio relative agli esercizi precedenti, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti emanate da ARERA.

Art. 30 - Articolazione Tariffaria

- 30.1 Sono determinate ed aggiornate da EIC:
- a) le tariffe di fornitura dell'acqua potabile e di collettamento fognario e trattamento depurativo;
 - b) le tariffe unitarie e/o forfettarie per le prestazioni accessorie (compresi i corrispettivi per allacciamenti) richiamate nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Art. 31 - Misurazione dei Volumi

- 31.1 In accordo con quanto stabilito dall'Art. 146, D.Lgs. 152/06 e dal DPCM 04.03.1996, la misurazione dei volumi fatturati avviene al punto di consegna tramite contatore che risponderà ai requisiti di cui al DM n. 93 del 21 aprile 2017.
- 31.2 La lettura dei contatori e la fatturazione sono regolate dal Regolamento del SII ed eventualmente dalla Carta dei Servizi, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti emanate da ARERA.

Art. 32 – Corrispettivi per Allacciamenti

- 32.1 Gli allacciamenti idrici e fognari consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti.

Disciplinare Tecnico (Schema)

- 32.2 Allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta principale di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto.
- 32.3 Allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura privata, posto di norma sul confine con l'area pubblica, alla pubblica fognatura.
- 32.4 Il Gestore deve provvedere alla realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari, nel rispetto del Regolamento del SII vigente.
- 32.5 I corrispettivi applicati agli utenti per la realizzazione degli allacciamenti saranno definiti sulla base di un preventivo consegnato al richiedente stesso, elaborato sulla base di quanto previsto dal Regolamento del SII, dal Tariffario per la realizzazione di allacciamenti di servizi idrici e per lo svolgimento di prestazioni accessorie previsto dal Regolamento del SII, e dalle disposizioni vigenti.

Art. 33 - Corrispettivi ai Proprietari di Opere del SII Concessi in uso al Gestore

- 33.1 Il Gestore è tenuto a retrocedere il valore dei mutui o altri corrispettivi, preventivamente riconosciuti nel calcolo tariffario approvato da EIC e da ARERA, a favore delle Amministrazioni locali ovvero loro società patrimoniali (quantificati come da PEF allegato al Piano d'Ambito Distrettuale, e comunicati annualmente al Gestore).
- 33.2 Il valore complessivo dei mutui spettante ad ogni singola Amministrazione locale sarà liquidato dal Gestore di norma entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 34 - Verifica dell'Equilibrio Economico-Finanziario

- 34.1 La verifica relativa al raggiungimento ed al mantenimento dell'Equilibrio economico finanziario nonché la valutazione dell'eventuale istanza di riequilibrio di cui all'Art. 18 della Convenzione, e la messa in atto delle specifiche misure per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario sarà effettuata da EIC analizzando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gestore.
- 34.2 Ai fini delle attività di cui al comma precedente il Gestore è tenuto a fornire i dati richiesti da EIC per la corretta definizione della procedura di verifica ed eventuale riequilibrio economico finanziario.

TITOLO VII – FLUSSI INFORMATIVI

Art. 35 – Flussi Informativi

- 35.1 Ogni anno il Gestore è tenuto a trasmettere ad EIC tutti i dati tecnico-gestionali, economico-finanziari, le informazioni, la documentazione e le fonti contabili ritenuti necessari dall'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, di controllo e dell'attività di validazione dei dati, secondo modalità e formati operativi specifici che saranno stabiliti di anno in anno. Il Gestore mette altresì a disposizione di EIC i dati necessari per svolgere quanto esplicitamente previsto da ARERA.
- 35.2 I principali strumenti di informazione sono:
- schede di raccolta dati e applicativi web per la comunicazione di dati tecnici ed economici;
 - lo strumento Sistema Informativo Territoriale (SIT);
 - i dati tecnico-gestionali relativi al servizio, richiesti in appositi formati da EIC, da fornire entro il 31 luglio dell'anno successivo;
 - i dati economico-finanziari relativi al servizio, richiesti in appositi formati da EIC, da fornire entro il 31 luglio dell'anno successivo;
 - i dati e le informazioni previste dalla normativa in materia di lavori pubblici riguardanti appalti e subappalti.
- 35.3 In occasione della predisposizione degli schemi regolatori previsti da ARERA il Gestore dovrà fornire, nei formati richiesti entro e non oltre il termine prefissato, tutti i dati e le informazioni tecniche e contabili affinché EIC possa rispettare le scadenze imposte da ARERA. La mancata o incompleta trasmissione di tali dati sarà oggetto di penale.
- 35.4 Il Gestore sarà tenuto a condividere con EIC qualsiasi trasmissione informativa direttamente richiesta da ARERA con riferimento al SII oggetto di affidamento.
- 35.5 Le parti si danno reciprocamente atto che EIC può, in qualunque momento, richiedere ulteriori dati gestionali, economici e tecnici rispetto a quelli indicati negli atti contrattuali.

Art. 36 - Contenuti e aggiornamento del SIT

- 36.1 Il SIT, oltre ad essere strutturato in conformità con la normativa vigente, deve contenere le informazioni necessarie al monitoraggio degli investimenti e alla realizzazione delle opere nonché essere compatibile con gli applicativi in uso presso EIC.
- 36.2 Il SIT dovrà essere realizzato dal Gestore avendo come riferimento minimo il sistema informativo regionale formulato nel Piano d'Ambito Regionale, assicurare la compatibilità con il **SINFI** e con gli obblighi di trasmissione ad esso legati, e deve poter essere implementato successivamente con ulteriori esigenze di EIC.
- 36.3 Le informazioni ed i dati di cui al comma 1 devono essere rese disponibili dal Gestore entro 12 mesi dall'affidamento del Servizio; i successivi aggiornamenti annuali dovranno essere resi disponibili ad EIC entro il 31 luglio dell'anno successivo.

TITOLO VIII – RAPPORTI CON L'UTENZA

Art. 37 – Criterio di Regolazione

- 37.1 I rapporti con gli utenti devono essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni emanate da ARERA.
- 37.2 Il Gestore deve assicurare attraverso la propria organizzazione gestionale i livelli di servizio come definiti dalla Carta dei Servizi, dal Disciplinare e dalle disposizioni emanate da ARERA.
- 37.3 Le attività del Gestore dovranno essere volte all'ottimizzazione delle procedure gestionali, amministrative, commerciali e di informazione all'utenza, dando sollecita comunicazione in merito ad eventuali criticità e disservizi tramite tutti gli strumenti informativi disponibili.

Art. 38 – Indagine sulla soddisfazione degli utenti

- 38.1 A integrazione delle statistiche relative al rispetto degli standard previsti dalla Carta dei Servizi, EIC potrà effettuare indagini di customer satisfaction per monitorare nel tempo le performance sui diversi segmenti di clientela servita.
- 38.2 L'analisi di customer satisfaction riguarderà:
- un campione di utenti del SII, suddivisi tra privati ed operatori economici, residenti o operanti nei Comuni serviti, scelti in base a regole e metodiche tipiche di una analisi statistica;
 - gli utenti che nei dodici mesi precedenti l'indagine hanno presentato un reclamo.

TITOLO IX - PENALI

Art. 39 - Criteri e Disposizioni Generali per l'Applicazione di Penali

- 39.1 Al Gestore saranno applicate le penali previste, in caso di:
- a. mancato rispetto di quanto previsto all'Art. 4 (Manuali e piani);
 - b. mancata comunicazione ad EIC dei dati previsti dal Titolo VII (Flussi Informativi);
 - c. mancato rispetto del livello qualitativo dei requisiti di potabilità previsti dalla legge;
 - d. mancata esecuzione delle prestazioni relative alle attività regolate definite al Titolo II (Prestazioni);
 - e. mancato rispetto dei livelli di servizio minimi e obiettivo di cui al Titolo III (Livelli tecnico-gestionali di servizio e controllo della gestione);
 - f. mancato rispetto delle spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere e dei prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi di cui all'Art. 27, comma 6;
 - g. mancata attuazione del POI;
 - h. mancata applicazione dell'articolazione tariffaria e dei corrispettivi definiti da EIC di cui al Titolo VI (Aspetti tariffari ed economico-finanziari);
 - i. mancato rispetto di restanti disposizioni contenute nel Disciplinare e nella Convenzione.
- 39.2 Nei casi di cui al comma precedente EIC provvederà ad elevare formale contestazione al Gestore comunicando le motivazioni delle contestazioni e l'ammontare della penale prevista. Il Gestore potrà presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. A seguito della scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato, tenuto conto delle osservazioni eventualmente pervenute, EIC adotterà il provvedimento conclusivo del procedimento di applicazione delle penali contestate.
- 39.3 Le penali si applicano nel modo e nella misura stabiliti dal presente Disciplinare e non esonerano il Gestore dal pagamento delle ulteriori o diverse sanzioni previste dalla normativa vigente né dalle responsabilità previste a suo carico dalle leggi.
- 39.4 In caso di mancato pagamento, nei termini dettati da EIC, le somme dovute sono detratte dalle cauzioni previste all'Art. 41 della Convenzione.
- 39.5 La penale non è dovuta nell'ipotesi in cui il ritardo o l'inadempimento sia causato da forza maggiore, caso fortuito, calamità naturali, fatti imputabili a terzi che il Gestore non è in grado di controllare e comunque fatti e/o circostanze non dipendenti dalla volontà del Gestore.
- 39.6 Le penali non liberano il Gestore dalle responsabilità per eventuali danni e spese.
- 39.7 Quanto dovuto all'utenza nel caso di inefficienze del servizio è regolato dalle disposizioni di ARERA in materia e dalla Carta dei Servizi.

Art. 40 - Mancato rispetto dei termini previsti dall'Art. 4 (Manuali e piani)

- 40.1 In caso di mancata comunicazione ad EIC della redazione e dell'operatività degli elaborati prodotti ai sensi dell'Art. 4 comma 1 entro 12 mesi dalla stipula della Convenzione e fino all'ottemperanza di quanto richiesto, con riferimento a ciascun documento si applica una penale giornaliera di € 100 (cento/00).
- 40.2 In caso di mancata trasmissione degli elaborati previsti dall' Art. 4, comma 1, e dei successivi aggiornamenti, entro i termini fissati da EIC e fino ad un massimo di 30 giorni si applica una penale giornaliera di € 500 (cinquecento/00) con riferimento a ciascun documento, oltre tale termine si applica l'Art. 34 della Convenzione.

Disciplinare Tecnico (Schema)

- 40.3 Qualora il documento ricevuto non sia ritenuto rispondente alle necessità espresse o ai documenti di offerta, EIC può richiederne l'adeguamento, specificando i nuovi termini per l'adempimento, in caso di mancato rispetto di detti termini si applica la penale di cui al comma precedente.
- 40.4 In caso di mancata comunicazione ad EIC dei dati di cui all' Art. 4 commi 4 e 5 entro i termini fissati da EIC e fino all'ottemperanza di quanto richiesto si applica una penale giornaliera di € 500 (cinquecento/00).
- 40.5 Gli eventuali giorni di ritardo sono conteggiati dal primo giorno successivo al termine previsto dall'Art. 4 fino alla data di ricezione formale dell'elaborato da parte di EIC.
- 40.6 Qualora il Gestore abbia percezione di non riuscire a rispettare le tempistiche definite all'Art. 4, comma 1, potrà inoltrare, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine previsto, apposita istanza scritta di proroga dei termini, fornendo adeguate motivazioni tecniche, economiche ed amministrative e proponendo una nuova tempistica di attuazione che EIC riscontrerà in modo espresso.

Art. 41 - Mancata comunicazione ad EIC dei dati di cui al Titolo VII (Flussi Informativi) e dello Stato di consistenza dei beni gestiti di cui all'art. Art. 19

- 41.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell'Art. 34 della Convenzione e del successivo comma 2, il ritardo nella trasmissione, l'incompletezza sostanziale o la mancanza delle comunicazioni obbligatorie sulla gestione di cui al Titolo VII e dell'aggiornamento dello Stato di consistenza dei beni gestiti di cui all'Art. 19 comportano l'applicazione delle seguenti penali:
- per ritardo nelle comunicazioni superiore a 15 giorni oltre il termine previsto dal presente Disciplinare e fino ad un massimo di 30 giorni (quindi massimo 30 gg a partire dal termine previsto per la consegna): una penale giornaliera di € 500 (cinquecento/00);
 - per incompleta o errata fornitura dei dati: per ogni omissione dei dati comunicati si applica una penale giornaliera di € 100 (cento/00) fino ad un massimo di 30 giorni. L'importo della penale sarà conteggiato dal primo giorno successivo al termine indicato nella contestazione con cui EIC rileverà l'incompletezza o erroneità della fornitura e sino alla data di fornitura dei dati originariamente richiesti.
- 41.2 In entrambi i casi oltre il termine dei 30 giorni si applica l'Art. 34 della Convenzione.
- 41.3 La mancata, incompleta od errata comunicazione di dati della gestione entro i termini fissati da EIC, che impediscano la corretta e puntuale applicazione del Metodo tariffario di cui all'Art. 29, secondo quanto disposto da ARERA, comportano una penale giornaliera di 5.000 € (cinquemila/00) fino ad un massimo di 30 giorni, oltre il termine dei 30 giorni si applica l'Art. 34 della Convenzione.
- 41.4 Gli eventuali giorni di ritardo sono conteggiati:
- a. per ritardo nella comunicazione: dal primo giorno successivo al termine fissato da EIC;
 - b. per incompleta o errata fornitura dei dati: dal primo giorno successivo al termine indicato nella contestazione con cui EIC rileverà l'incompletezza o l'erroneità della fornitura.

Art. 42 - Mancato rispetto del livello qualitativo dei requisiti di potabilità previsti dalla legge

- 42.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell'Art. 34 della Convenzione, il mancato rispetto del livello qualitativo dei requisiti di potabilità previsti dalla legge, non causato da forza maggiore, fenomeni naturali o fatti imputabili a terzi e pertanto dipendente dalla gestione comporta l'applicazione di una penale variabile da € 1.000 (mille/00) a € 10.000 (diecimila/00) in

Disciplinare Tecnico (Schema)

relazione alla gravità dell'episodio, per ogni giorno in cui persiste la non potabilità, dal giorno successivo alla segnalazione di non potabilità da parte di ASL, e fino al ripristino del requisito di potabilità.

- 42.2 Come data di ripristino del requisito di potabilità viene considerata la data di protocollo del Gestore della comunicazione di ristabilimento delle normali condizioni.
- 42.3 Nel caso in cui, dopo tale comunicazione, un successivo campionamento di verifica per lo stesso episodio da parte di ASL attesti il permanere delle condizioni di non potabilità, la penale verrà estesa anche ai giorni coincidente e successivi alla data della comunicazione di cui al comma precedente e fino a comunicazione da parte di ASL di ripristino del requisito di potabilità.

Art. 43 - Mancato rispetto dei Livelli di Servizio Minimi e Obiettivo

- 43.1 Qualora il Gestore non rispetti i livelli minimi di servizio previsti dall' Art. 10 del presente Disciplinare per accertate negligenze, per mancato intervento e/o per mancata esecuzione delle opere previste nel POI, sarà applicata una penale previa formale contestazione al Gestore, come di seguito specificato.
- 43.2 La penale di cui al comma precedente sarà quantificata come segue:
- un valore compreso tra lo 0,001% e l'1% del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all'annualità "n-1", commisurato al numero ed alla gravità degli episodi riscontrati di non rispetto dei livelli minimi di servizio, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.

Il valore del succitato VRG è quello desumibile dal prospetto "Piano Tariffario" dell'ultimo Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dall'Ente, in sede di predisposizione tariffaria elaborato in osservanza alla metodologia tariffaria in vigore o di suo aggiornamento biennale e come successivamente approvato da ARERA.

- 43.3 Nella contestazione sarà altresì fissato, con diffida ad adempiere, un termine per il ripristino del livello di servizio. Decorso inutilmente tale termine, verrà applicata un'ulteriore penale quantificata come segue: per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato da EIC, e fino ad un massimo di 10 giorni, un importo variabile da € 500 (cinquecento/00) a € 10.000 (diecimila/00), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità. Oltre il termine dei 10 giorni l'inadempienza si considera grave e si applica l'Art. 34 della Convenzione.
- 43.4 EIC, verificato annualmente lo stato di attuazione dei livelli obiettivo di servizio di cui all'Art. 11 del presente Disciplinare, segnala al Gestore eventuali ritardi sollecitandolo con congruo anticipo ad adempiere agli obblighi contrattuali. In caso di mancato raggiungimento dei livelli obiettivo di servizio previsti nel presente disciplinare sarà applicata una penale, previa formale contestazione al Gestore, come di seguito specificato.
- 43.5 La penale di cui al punto precedente sarà quantificata da 0,1% all'1% del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all'annualità "n-1, in relazione alla distanza dall'obiettivo da conseguire, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.
- 43.6 Il valore del succitato VRG è quello desumibile dal prospetto "Piano Tariffario" dell'ultimo Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dall'Ente, in sede di predisposizione tariffaria elaborato in osservanza alla metodologia tariffaria in vigore o di suo aggiornamento biennale e come successivamente approvato da ARERA.

Art. 44 - Mancato rispetto delle spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere, e mancato rispetto dei prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi

- 44.1 Qualora EIC, a seguito dei controlli effettuati sulla rendicontazione e/o sui quadri economici dei progetti, rilevi che il Gestore abbia riportato dati di spese tecniche per la progettazione e realizzazione delle opere non coerenti con la complessiva documentazione a corredo di ogni specifico intervento, provvederà ad applicare la penale sotto descritta per ogni difformità riscontrata, previa formale contestazione al Gestore
- 44.2 Qualora EIC, a seguito dei controlli effettuati, rilevi che il Gestore abbia applicato ai progetti degli interventi del POI elenchi prezzi unitari non coerenti a quelli fissati dal Prezzario Regione Campania vigente, aggiornati al periodo di applicazione e depurati del ribasso offerto in sede di gara, provvederà ad applicare la penale sotto descritta per ogni difformità riscontrata, previa formale contestazione al Gestore.
- 44.3 La penale sarà pari ad un valore compreso tra l'1% e il 10% del valore medio annuo degli investimenti previsti nel POI vigente, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.

Art. 45 - Mancata Attuazione del POI

- 45.1 La mancata attuazione del POI comporta l'immediata attivazione di un tavolo tecnico di confronto con l'EIC;
- 45.2 L'EIC si riserva di definire, in contraddittorio col soggetto gestore, le eventuali responsabilità della mancata attuazione del POI. In particolare, ove vi siano responsabilità del gestore si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti;
- 45.3 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell'Art. 34 della Convenzione, qualora il Gestore consuntivi per l'anno n-1, un minore importo di investimenti programmati e la differenza rispetto a quanto programmato sia ad esso imputabile o non adeguatamente giustificata, allo stesso sarà applicata una penale dal 1% al 30% della differenza tra investimenti programmati e consuntivati. La penale sarà applicata previa formale contestazione al Gestore.
- 45.4 Qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'Art. 36, comma 1, lett. d) della Convenzione, si riscontrino irregolarità nell'attuazione e/o consuntivazione di un singolo intervento, al Gestore sarà applicata una penale pari al 20% dell'importo complessivo dell'intervento stesso, previa formale contestazione al Gestore.
- 45.5 Qualora il Gestore non rispetti, nell'attuazione del POI, in relazione alle modifiche del programma degli interventi, sarà applicata una penale pari all'5% dell'importo annuale del POI, previa formale contestazione al Gestore.
- 45.6 Nel caso cui le opere non realizzate o in ritardo siano funzionali all'attuazione della Direttiva 91/271/CEE, così come modificata ed integrata dalla Direttiva 98/15/CE della Commissione del 27 febbraio 1998, e/o al superamento di un'eventuale procedura di infrazione, per ogni inadempienza accertata si applica una penale di importo doppio rispetto a quanto stabilito dai precedenti commi.

Art. 46 - Mancata Applicazione dell'Articolazione Tariffaria e dei Corrispettivi definiti da EIC

- 46.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell'Art. 34 della Convenzione, la mancata o errata applicazione dell'articolazione tariffaria e/o dei corrispettivi definiti da EIC, a seguito di controlli e/o segnalazioni, sarà oggetto di penale. La penale sarà di importo variabile tra

Disciplinare Tecnico (Schema)

lo 0,1% e l'1 del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all'annualità "n-1", salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.

Il valore del succitato VRG è quello desumibile dal prospetto "Piano Tariffario" dell'ultimo Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dall'Ente, in sede di predisposizione tariffaria elaborato in osservanza alla metodologia tariffaria in vigore o di suo aggiornamento biennale e come successivamente approvato da ARERA.

- 46.2 La penale sarà applicata previa formale contestazione al Gestore. Nella contestazione sarà altresì fissato da EIC, con diffida ad adempiere, un termine entro cui il Gestore dovrà provvedere alle opportune correzioni.
- 46.3 Decorsi inutilmente i termini fissati con diffida sarà applicata una ulteriore penale così definita: per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato da EIC, e fino ad un massimo di 20 giorni, un importo variabile da € 5.000 (cinquemila/00) a € 50.000 (cinquantamila/00), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità. Oltre il termine dei 10 giorni l'inadempienza si considera grave e si applica l'Art. 34 della Convenzione.

Art. 47 - Mancato rispetto di restanti disposizioni contenute nel Disciplinare e nella Convenzione

- 47.1 In caso di mancata pubblicazione sul proprio sito internet della Carta dei Servizi entro sei mesi dall'affidamento del SII, si applica una penale di 10.000,00 (diecimila/00) euro, a cui si aggiunge una penale addizionale di 20.000,00 (ventimila/00) euro per ogni ulteriori sei mesi di ritardo.
- 47.2 In caso di mancato o parziale trasferimento ad EIC della quota di tariffa destinata alla copertura dei propri costi di funzionamento entro il termine fissato da EIC, secondo quanto previsto all'art. 23 della Convenzione, si applica una penale pari al 5% della suddetta quota, a cui si aggiunge una penale addizionale pari al 5% della suddetta quota ogni ulteriori due mesi di ritardo.
- 47.3 Al ricorrere di una delle circostanze previste ai commi precedenti, EIC provvederà a inviare al Gestore un'intimazione scritta ad adempiere. In caso di mancato adempimento entro il termine indicato nell'intimazione, EIC si riserva di escutere dalla cauzione di cui all'Art. 41 della Convenzione, un importo non inferiore alle eventuali somme dovute e non versate e alle penali di cui ai commi precedenti.
- 47.4 In caso di mancato o parziale pagamento dei corrispettivi ai Comuni e alle società patrimoniali entro il termine fissato da EIC, si applica una penale pari al 5% dei corrispettivi non pagati, a cui si aggiunge una penale addizionale pari al 5% dei medesimi corrispettivi ogni ulteriori due mesi di ritardo.
- 47.5 Al ricorrere di una delle circostanze previste al comma 47.1, EIC provvederà a inviare al Gestore un'intimazione scritta ad adempiere. In caso di mancato pagamento entro il termine indicato nell'intimazione, EIC si riserva di escutere dalla cauzione di cui all'Art. 41 della Convenzione, l'importo delle somme dovute e non versate e delle penali di cui al comma precedente.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 – Vigenza

- 48.1 Il presente Disciplinare, essendo un allegato alla Convenzione, è vigente dalla data di affidamento al Gestore del SII nel bacino di affidamento “Ambito distrettuale Napoli Nord”.

Art. 49 - Revisioni ed aggiornamenti

- 49.1 Il presente Disciplinare è modificabile da EIC, seguito di apposita istruttoria in contraddittorio con il gestore.
- 49.2 Il Gestore può proporre ad EIC eventuali revisioni e aggiornamenti del presente Disciplinare. Entro 60 giorni dalla ricezione di tale proposta, EIC provvederà a valutarne i contenuti e fornirà al Gestore riscontro scritto, fatta salva l'eventualità di sospensione dei termini per la necessità di integrazioni e approfondimenti funzionali alla valutazione della suddetta istanza.
- 49.3 Il presente Disciplinare si intende automaticamente modificato e integrato per effetto di norme, regolamenti e disposizioni entrate in vigore successivamente al Disciplinare stesso e con esso in contrasto.

Art. 50 – Allegati

- 50.1 Sono allegati al Disciplinare i seguenti documenti:
- Allegato 1.** Reportistica Ricognizione (Allegato 1 PdAD);
 - Allegato 2.** Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - Allegato 3.** Livelli di servizio obiettivo.